

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)128

Vol. 1982/0044

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(82) 128 def.

Bruxelles, il 18 marzo 1982

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi risultanti dai negoziati e dalle consultazioni ai sensi dell'articolo XXIV paragrafo 6 del GATT fra le Comunità europee da una parte e l'Argentina e l'Uruguay dall'altra

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(82) 128 def.

R E L A Z I O N E

Conformemente all'autorizzazione ricevuta dal Consiglio, il 28 aprile 1981, la Commissione ha avviato, su richiesta dell'Argentina e dell'Uruguay, negoziati e consultazioni ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT con tali paesi.

I negoziati e le consultazioni sono approdati ad accordi soddisfacenti.

R I A S S U N T O

Raccomandazione di decisione del Consiglio concernente la conclusione degli accordi fra l'Argentina e l'Uruguay da una parte, e le Comunità europee, dall'altra, in merito alle concessioni tariffarie che le Comunità accordano all'Argentina e all'Uruguay nel settore delle carni bovine di alta qualità.

Tali concessioni sono accordate a titolo della compensazione che le Comunità devono, secondo le disposizioni del GATT, all'Argentina e all'Uruguay per il ritiro, a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità europee, delle concessioni tariffarie elleniche consolidate al GATT.

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO RISULTANTE DAI NEGOZIATI E DALLE CONSULTAZIONI
FRA L'ARGENTINA E L'URUGUAY DA UNA PARTE E LE COMUNITA' EUROPEE DALL'ALTRA
AI SENSI DELL'ARTICOLO XXIV PARAGRAFO 6 DEL GATT

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

La Commissione trasmette al Consiglio :

- una relazione sul risultato dei negoziati e delle consultazioni fra l'Argentina e l'Uruguay da una parte e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra, ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT (allegato A);
- un progetto di accordo sotto forma di processo verbale concordato (allegato B).

La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare l'accordo in questione.

A tal uopo essa presenta un progetto di decisione recante conclusione dell'accordo (allegato C).

RELAZIONE

sui negoziati e sulle consultazioni fra l'Argentina e l'Uruguay, da una parte e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra, ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

1. A seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità europee, queste ultime erano tenute a procedere a negoziati ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT, al fine di compensare le parti contraenti per il pregiudizio derivante dalla sostituzione dei dazi doganali greci consolidati al GATT con i dazi consolidati delle Comunità.

Con lettere rispettivamente del 28 maggio e del 2 aprile 1981, inviate al direttore generale del GATT dall'Argentina e dall'Uruguay, i due paesi hanno chiesto l'apertura di negoziati e di consultazioni con la Commissione delle Comunità europee.

2. Poiché nel settore dei prodotti industriali i vantaggi e gli svantaggi si equilibrano sia per l'Argentina che per l'Uruguay, i negoziati hanno riguardato esclusivamente i pregiudizi subiti dai due paesi nel settore agricolo.

Le carni bovine congelate rappresentavano la maggior parte delle importazioni totali greche in provenienza da questi due paesi. L'Argentina, essendo il principale fornitore della Grecia, detiene diritti di negoziazione, mentre l'Uruguay, avendo un interesse sostanziale per gli scambi con la Grecia, detiene un diritto di consultazione ai sensi dell'articolo XXVIII.

Il dazio doganale consolidato dalla Grecia per questo prodotto prima dell'adesione alla Comunità era del 20 % ad valorem. L'onere all'importazione previsto nella TDC per questa categoria di carni è un dazio doganale del 20 % ad valorem consolidato al GATT più un prelievo variabile non consolidato al GATT. L'applicazione del prelievo, la cui incidenza ad valorem è elevata, ha posto fine praticamente alle esportazioni dei suddetti paesi verso la Grecia. Entrambi i paesi hanno quindi chiaramente indicato che una soddisfacente compensazione poteva essere trovata soltanto nel settore delle carni bovine.

Occorre peraltro osservare che, considerata la struttura delle esportazioni di questi due paesi verso la Comunità e della sensibilità di alcuni settori, una compensazione per l'Argentina e per l'Uruguay in altri settori era praticamente esclusa.

L'unica possibilità di soddisfare l'Argentina e l'Uruguay e di escludere dal beneficio di un'eventuale concessione altri paesi, nei confronti dei quali la Comunità non ha obblighi giuridici in questi negoziati, era di procedere a un aumento del contingente "tagli speciali" per le sole qualità di carni fornite dall'Argentina e dall'Uruguay.

3. Dopo una serie di discussioni cui hanno assistito gli Stati membri (Comitato 113), con i due paesi è stato infine raggiunto un accordo, che prevede :

- per quanto riguarda l'Argentina, un aumento della quota attuale dell'ordine di 7.500 t per la qualità fornita da questo paese (cfr. par. 1 a) del regolamento n. 263/81 della Commissione);
- per quanto riguarda l'Uruguay, un aumento della quota dell'ordine di 1.300 t per la qualità fornita da questo paese (cfr. par. 1c) del regolamento n. 263/81 della Commissione).

I suddetti quantitativi sono stati fissati tenendo conto degli stanziamenti (peraltro marginali), che risultano dalle riduzioni tariffarie applicate ad altri prodotti.

4. La Commissione ritiene di aver raggiunto un accordo equilibrato e soddisfacente per le Comunità, da una parte, e per l'Argentina e l'Uruguay, dall'altra.

Essa propone quindi al Consiglio di approvare gli allegati processi verbali concordati (cfr. allegato B).

PROCESSO VERBALE CONCORDATO

RISULTATO DEI NEGOZIATI E DELLE CONSULTAZIONI A TITOLO DEL PARAGRAFO 6 DELL'ARTICOLO XXIV DEL GATT FRA LE DELEGAZIONI DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

La delegazione della Repubblica argentina e la delegazione della Commissione delle Comunità europee sono approdate ad un accordo che verte sui seguenti punti :

1. Le concessioni precedentemente accordate :

- dalla Comunità economica europea (elenco LXXII - Comunità economica europea - e LXXIIbis - Stati membri della Comunità europea del carbone et dell'acciaio -;
- dalla Repubblica ellenica (elenco XXV),

sono ritirate e sostituite da concessioni delle Comunità europee a Dieci. Salvo modifiche in appresso menzionate, tali concessioni sono identiche a quelle che figurano attualmente negli elenchi LXXII (Comunità economica europea) e LXXIIbis (Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Tuttavia, le Comunità si riservano il diritto di modificare tali elenchi in funzione del risultato dei negoziati e/o delle consultazioni ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT con altre parti contraenti.

2. La Comunità s'impegna a modificare il contingente tariffario annuo globale soggetto a un dazio doganale del 20 % senza prelievo relativo alle carni della specie bovina di alta qualità (TDC ex 02.01 AII), in modo che il quantitativo di 5.000 t attualmente ammesso per le carni che corrispondono alla seguente definizione :

"tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 KG di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "sc" (special cuts)",

sia portato a 12.500 t.

Le parti contraenti hanno convenuto di sottoporre il presente accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

Per la delegazione della
Repubblica argentina,

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee,

PROCESSO VERBALE CONCORDATO

RISULTATO DEI NEGOZIATI E DELLE CONSULTAZIONI A TITOLO DEL PARAGRAFO 6 DELL'ARTICOLO XXIV DEL GATT FRA LE DELEGAZIONI DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY E DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

La delegazione della Repubblica dell'Uruguay e la delegazione della Commissione delle Comunità europee sono approdate ad un accordo che verte sui seguenti punti :

1. Le concessioni precedentemente accordate :

- dalla Comunità economica europea (elenco LXXII - Comunità economica europea - e LXXIibis - Stati membri della Comunità europea del carbone et dell'acciaio -;
- dalla Repubblica ellenica (elenco XXV),

sono ritirate e sostituite da concessioni delle Comunità europee a Dieci. Salvo modifiche in appresso menzionate, tali concessioni sono identiche a quelle che figurano attualmente negli elenchi LXXII (Comunità economica europea) e LXXIibis (Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Tuttavia, le Comunità si riservano il diritto di modificare tali elenchi in funzione del risultato dei negoziati e/o delle consultazioni ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT con altre parti contraenti.

2. La Comunità s'impegna a modificare il contingente tariffario annuo globale soggetto a un dazio doganale del 20 % senza prelievo relativo alle carni della specie bovina di alta qualità (TDC ex 02.01 AII), in modo che il quantitativo di 1.000 t attualmente ammesso per le carni che corrispondono alla seguente definizione :

"tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 KG di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "sc" (special cuts)",

sia portato a 2.300 t.

Le parti contraenti hanno convenuto di sottoporre il presente accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

Per la delegazione della
Repubblica dell'Uruguay,

Per la delegazione della
Commissione delle
Comunità europee,

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi risultanti dai negoziati e dalle consultazioni ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT fra le Comunità europee, da una parte, l'Argentina e l'Uruguay, dall'altra

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che conformemente all'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 28 aprile 1981 la Commissione ha avviato negoziati con l'Argentina e l'Uruguay ai sensi dell'articolo XXIV § 6 del GATT a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità europee e che essa ha raggiunto accordi accettabili,

DECIDE :

Articolo 1

Gli accordi sotto forma di processi verbali concordati fra, rispettivamente, le Comunità europee e l'Argentina e le Comunità europee e l'Uruguay, sono approvati a nome della Comunità.

Il testo degli accordi è allegato alla presente decisione.

Articole 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi che impegnano la Comunità.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente,